

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dall'Avv. Federico Vecchio, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Mauro Cicchelli, **Componenti aggiunti**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, nonché con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativo con poteri di legale rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 1974/858 pf 11-12/SP/blp del 4.10.2011).**

Con atto del 4.10.2011, la Procura federale ha deferito i Signori Roberto e Silvia Benigni, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale rappresentante, il primo, consulente amministrativo con poteri di legale rappresentanza, la seconda, della Società Ascoli Calcio 1898 Spa e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte ai Signori Benigni, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I), paragrafo II), lett. C), punto 5) e 8), nonché al Titolo I), paragrafo II), lett. A), punto 1), del CU n. 158/A del 29.4.2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2011, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 800.000,00, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2011, al ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2010.

Alla riunione del 24.10.2011, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione ai Signori Benigni della sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci) ciascuno e alla Società della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I deferiti, invece, hanno concluso per il rigetto del deferimento, lamentando l'iniquità della normativa e la natura non perentoria dei termini imposti per il soddisfacimento degli adempimenti, tanto da aver consentito l'iscrizione al campionato; la contraddittorietà del deferimento riguardo alla posizione del Dott. Roberto Benigni, in quanto già deferito, e, infine, l'inopponibilità della contestazione alla Dott.ssa Silvia Benigni per difetto dei presupposti.

Il deferimento è parzialmente fondato.

Dall'esame delle deduzioni difensive emerge che i deferiti, pur non contestando la tardività dei depositi, escludono la perentorietà dei termini agli stessi presupposti e ne asseriscono la inidoneità a determinare qualsiasi misura sanzionatoria, anche in ragione di particolari status e qualifiche dei legali rappresentanti che ne limiterebbero la responsabilità in ambito federale.

Tali tesi non possono essere integralmente accolte.

La natura perentoria dei termini è indiscutibile ed emerge chiaramente dall'utilizzo di locuzioni quali "*devono ... entro il*", dalla previsione espressa che l'inosservanza degli stessi costituisce illecito disciplinare e dalla natura ed entità della correlata sanzione, essendo del tutto irrilevante che alla Società sia stata consentita l'iscrizione al campionato, peraltro non espressamente impedita dalle norme.

Per altro verso, trattandosi di violazioni formali, l'inosservanza del termine fissato per il deposito, in sé e per sé considerata, integra gli illeciti contestati, non potendosi porre il successivo adempimento, ancorché posto in essere immediatamente dopo la scadenza, quale circostanza esclusiva o attenuante la responsabilità né potendo questa Commissione applicare, nel caso di specie, sanzioni diverse da quelle edittalmente previste.

È bene considerare poi che detti illeciti, ai fini della quantificazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, non possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, di fatto esclusa dalla prevista applicazione di un punto di penalizzazione per ciascun inadempimento.

La circostanza, infine, che il Sig. Roberto Benigni, all'epoca dei fatti, fosse afflitto da una precedente inibizione, non ne esclude la responsabilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, co. 8, CGS, in virtù del quale detto tipo di sanzione non impedisce l'effettuazione degli adempimenti omessi.

Quanto alla posizione della Dott.ssa Benigni, questa Commissione, confermando un orientamento già espresso, ritiene che la delega sia riferita prevalentemente ai rapporti di rappresentanza societaria con la federazione, di talché la stessa non può essere ritenuta responsabile delle violazioni ascritte.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Roberto Benigni la sanzione della inibizione per mesi 10 (dieci) e alla Ascoli 1898 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Proscioglie la Dott.ssa Silvia Benigni.

**(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), Società US FOGGIA Spa - (nota n. 2018/68 pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).**

Con atto del 7.10.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Sergio Leoni, all'epoca dei fatti contestatati Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo e più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. C),

punto 7), del CU n. 158/A del 29.4.2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2011, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Sergio Leoni, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Sergio Leoni, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Leoni, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita.

Alla riunione del 24.10.2011, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione alla Società della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La deferita, invece, ha concluso per il rigetto del deferimento deducendo di aver tempestivamente depositato la richiesta fideiussione, ancorché – sostiene la stessa – fosse stata necessaria una integrazione, comunque apportata in data 7.7.2011.

Dall'esame della normativa di settore e dalla documentazione posta a base del deferimento, in particolare dalla nota del 1° luglio proveniente dalla Lega Pro, emerge che l'adempimento di cui si assume la violazione, nel caso di specie avente natura non squisitamente formale, poteva ritenersi soddisfatto, esclusivamente, con il deposito di polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, al quale l'US Foggia non ha provveduto, se non in data 8.7.2011, con la sostituzione di quella precedentemente rilasciata da Finanziaria estera con altra rilasciata da Istituto bancario italiano.

Sotto tale profilo, il deferimento deve ritenersi fondato in quanto la garanzia fornita dalla Società estera non poteva ritenersi validamente costituita, perché non conforme a quanto sancito dal Comunicato Ufficiale, e quindi l'onere gravante sulla US Foggia non soddisfatto.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Sergio Leoni.

Infligge alla Società US Foggia Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 1991/72 pf 11-12/SP/fc del 6.10.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 16 (sedici) per il Sig. Massimo Pattoni e della penalizzazione di punti 6 (sei) per la Società l'Aurora Pro Patria 1919 Srl; e, per l'Aurora Pro Patria 1919 Srl (d'ora in avanti, anche detta la "Società" ovvero la "Pro Patria"), l'Avv. Michele Cozzone, che si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive, osserva quanto segue.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Massimo Pattoni (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società) e la Pro Patria, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Pattoni, della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. A) punto 1), lett. B), lett. C) punto 3) e punto 4), nonché lett. D) punto 1) e punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non aver ottemperato entro i termini fissati dalla normativa federale, ai seguenti adempimenti:

- mancato deposito, entro il termine del 24 giugno 2011, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione di quanto disposto dal Titolo I, par. III), lett. B), del citato C.U.;
- mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2011, della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. C), punto 3) del citato C.U.;
- mancato deposito, entro il termine del 10 giugno 2011, del prospetto contenente il rapporto PA, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. A), punto 1) del citato C.U.;
- mancato ripianamento, entro il termine del 6 luglio 2011, della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2010, per €602.795,00, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. D), punto 2) del citato C.U.;
- mancato deposito, entro il termine del 6 luglio 2011, della documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, in violazione di quanto previsto dal Titolo I, par. III), lett. D), punto 1, del citato C.U.;
- mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2011, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli

emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione di quanto disposto dal Titolo I), par. III), lett. C), punto 4, del citato C.U.;

- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore.

La Pro Patria si è costituita depositando memoria e documenti, con cui ha chiesto, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione nel minimo edittale, sostanzialmente non contestando gli addebiti ma riconducendoli a difficoltà organizzative.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Pattoni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito.

In particolare, a nulla possono rilevare le deduzioni difensive sollevate dalla Società, tendenti a dimostrare più come gli inadempimenti siano stati determinati da difficoltà economico/organizzative della Società che non ad altro.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla Procura federale.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, infligge al Sig. Massimo Pattoni la sanzione dell'inibizione di mesi 16 (sedici) e alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl quella della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(126) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl - (nota N°.1976/859 pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Maurizio Zampetti, all'epoca dei fatti in contestazione Presidente e Legale rappresentante della Foligno Calcio Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero il "Foligno"), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Zampetti, della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 4) e punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2011:

- la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente;
- la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del debito IVA relativo ai periodi di imposta degli anni 2007, 2008 e 2009 e del debito IRAP relativo ai periodi di imposta 1° luglio 2006 – 30 giugno 2007, 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008, 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009;

- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zampetti, tramite il proprio delegato, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Zampetti, tramite il proprio delegato, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita.

Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e va accolto nei confronti del Foligno.

Preliminarmente, si prende atto dell'intervenuto patteggiamento tra il Sig. Zampetti e la Procura federale prima dell'apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò sta a significare che la violazione delle norme richiamate, da parte del tesserato, non può essere messa in contestazione. Peraltro, le circostanze addebitate al deferito risultano comunque provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla nota della Co.Vi.So.C. del 3 agosto 2011 con quanto ad essa allegato.

La Società è chiamata a rispondere, quindi, per responsabilità oggettiva, per il comportamento addebitabile al Sig. Zampetti, in quanto proprio Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti oggetto di addebito.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.

*P.Q.M.*

Dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) al Sig. Maurizio Zampetti.

Infligge alla Società Foligno Calcio Srl la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(125) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), UMBERTO GIANATTI (Amministratore Delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società Savona 1907 FBC Spa), Società SAVONA 1907 FBC Spa - (N°.1981/862 pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno per i Signori Andrea Pesce, Umberto Gianatti e per la Società 1 (uno) punto di penalizzazione; udito altresì il difensore dei deferiti Sig.ri Andrea Pesce, Umberto Gianatti e Savona 1907 FBC Spa(d'ora in avanti, anche detta la "Società" ovvero il "Savona, che ha concluso per il proscioglimento, osserva quanto segue.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Andrea Pesce (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società), il Sig. Umberto Gianatti (all'epoca dei fatti, Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della Società) ed il Savona, per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri Pesce e Gianatti, della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2011, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell'anno 2009;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti pro tempore.

I deferiti si sono costituiti depositando memoria e documenti, con cui hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai Sig.ri Pesce e Gianatti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito.

In particolare, a nulla può valere l'eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti, secondo cui il periodo di imposta sarebbe stato erroneamente considerato. Come noto, il periodo d'imposta, con riferimento all'IVA, è annuale, ed è considerato con riferimento all'anno solare. Il che dimostra la fondatezza della contestazione sollevata.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla Procura federale.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, infligge ai Sig.ri Andrea Pesce e Umberto Gianatti la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e alla Società Savona 1907 FBC Spa quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Mauro Cicchelli, **Componenti aggiunti**, con l'assistenza dell'Avv.

Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, nonché con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl ▪ (nota n. 2016/69 pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Di Bari Antonio, nonché della sanzione di 1 (uno) punto per la Società Calcio Como Srl, osserva quanto segue.

**Il deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Antonio Di Bari e la Società Calcio Como per rispondere, il primo, della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III, lett.C, punto 7) del C.U. n.158/A del 29/4/2011, per non avere provveduto entro il termine del 30/6/2011, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00 e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Le circostanze addebitate al Sig. Di Bari, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stata prodotta, nei termini normativamente fissati, la documentazione richiesta dalla vigente normativa.

Alla responsabilità del Legale rappresentante segue quella della Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CGS.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

**Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Antonio Di Bari e quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Società Calcio Como Srl.

**(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società EBOLITANA 1925 Srl ▪ (nota n. 2021/67 pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Cicalese Giuliano, nonché della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione per la Società SS Ebolitana 1925 Srl; ascoltato altresì il difensore dei deferiti il quale ha chiesto in via



principale il proscioglimento e in via subordinata l'applicazione della sanzione nel minimo edittale, osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Cicalese Giuliano e la Società SS Ebolitana 1925 per rispondere il primo della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III, lett.C,punto 7) del C.U. n.158/A del 29/4/2011, per non avere provveduto entro il termine del 30/6/2011, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00 e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Le circostanze addebitate al Sig. Cicalese, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stata prodotta, nei termini normativamente fissati, la documentazione richiesta dalla vigente normativa.

Alla responsabilità del Legale rappresentante segue quella della Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CGS.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Giuliano Cicalese e quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione, alla Società SS Ebolitana 1925 Srl.

Il Presidente della CDN  
**Prof. Claudio Franchini**

**Pubblicato in Roma il 24 Ottobre 2011.**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**